

Criteria per l'attività di utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione e delle sanse umide dei frantoi oleari.

Articolo 1

(Campo di applicazione)

1. Il presente documento disciplina le attività di utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione e delle sanse umide dei frantoi oleari della Liguria, ai sensi dell'articolo 112 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) e della legge 11 novembre 1996, n. 574 (Nuove norme in materia di utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione e di scarichi dei frantoi oleari), sulla base dei criteri e delle norme tecniche generali adottati con decreto 6 luglio 2005 dal Ministero delle Politiche Agricole e Forestali di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, il Ministero delle attività produttive, il Ministero della salute e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti "Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione e degli scarichi dei frantoi oleari, di cui all'articolo 38 del D. lgs 11 maggio 1999, n. 152".

Articolo 2

(Definizioni)

1. Ai fini del presente provvedimento si intendono per:
 - a) "acque di vegetazione", le acque residue dalla lavorazione meccanica delle olive che non hanno subito alcun trattamento né ricevuto alcun additivo, ad eccezione delle acque per la diluizione delle paste ovvero per la lavatura degli impianti;
 - b) "sanse umide", le sanse provenienti dalla lavorazione delle olive e costituite dalle acque e dalla parte fibrosa di frutto e dai frammenti di nocciolo;
 - c) "applicazione al terreno", l'apporto di materiale al terreno mediante spandimento sulla superficie del terreno, interrimento, mescolatura con gli strati superficiali del terreno;
 - d) "utilizzazione agronomica", la gestione di acque di vegetazione e sanse umide residue dalla lavorazione delle olive, dalla loro produzione all'applicazione al terreno di cui alla lettera c), finalizzata all'utilizzo delle sostanze nutritive ed ammendanti nelle stesse contenute;
 - e) "lavorazione meccanica delle olive", le operazioni effettuate durante il procedimento di estrazione dell'olio a partire dal lavaggio delle olive;
 - f) "sito di spandimento", uno o più particelle catastali o parti di esse omogenee per caratteristiche pedogeomorfologiche, idrologiche ed agroambientali, su cui si effettua lo spandimento;
 - g) "primo spandimento", la prima utilizzazione delle acque di vegetazione e di sanse umide a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, su uno o più siti di spandimento;
 - h) "spandimento successivo", l'utilizzazione di acque di vegetazione e di sanse umide su uno o più siti di spandimento nell'anno successivo ad un precedente spandimento;
 - i) "anno", il periodo di tempo che intercorre tra il 1 settembre ed il 31 agosto dell'anno successivo;
 - j) "titolare del sito di spandimento", il proprietario o conduttore del sito di spandimento;
 - k) "bosco", il terreno coperto da vegetazione forestale arborea e/o arbustiva, di origine naturale o artificiale, in qualsiasi stadio di sviluppo nonché il terreno temporaneamente privo della preesistente vegetazione forestale arborea e/o arbustiva per cause naturali o per interventi dell'uomo. Non sono considerati bosco:
 - 1) gli appezzamenti di terreno che, pur avendo i requisiti sopra esposti, hanno una superficie inferiore a mezzo ettaro e distano da altri appezzamenti boscati almeno 50 metri misurati fra i margini più vicini;
 - 2) gli appezzamenti di terreno agricolo incolti da meno di quindici anni;
 - 3) i prati e i pascoli arborati il cui grado di copertura arborea (intesa come la proiezione della chioma a terra) non superi il 50 per cento della loro superficie;
 - 4) i castagneti da frutto purché razionalmente coltivati (ossia specializzati nella produzione del frutto, con densità di impianto non superiore a 350 piante per ettaro e insistenti su un suolo privo di rinnovazione di altre specie forestali e adeguatamente sgombero da consistenti strati di foglie e ricci);

Data - IL DIRIGENTE

Data - IL SEGRETARIO

(Dott. Roberto Barichello)

27/07/2007 (Dr. Giuseppe Putignano)

- 5) le colture arboree e arbustive specializzate da frutto, da fiore, da fronda, da ornamento e da legno;
- 6) i filari di piante, i vivai, i giardini e i parchi urbani;
- l) "corso d'acqua perenne", corso d'acqua che per motivi naturali non ha portata uguale a zero per più di centoventi giorni all'anno, in un anno idrologico medio.

Articolo 3 (Comunicazione preventiva)

1. Il legale rappresentante del frantoio che produce e intende avviare allo spandimento sul terreno le acque di vegetazione e le sanse umide è tenuto a presentare una comunicazione al Comune in cui sono ubicati i terreni, almeno trenta giorni prima dell'inizio dello spandimento, ai sensi dell'articolo 3 della legge n. 574 del 1996.
2. La comunicazione di cui sopra deve essere presentata ogni anno e deve essere conforme allo schema allegato al presente provvedimento (Allegato A).
3. Per il primo spandimento lo schema di comunicazione dovrà essere compilato in ogni sua parte e deve comprendere la relazione tecnica, contenente i dati di cui all'allegato 2 del d.m. 6 luglio 2005, sottoscritta da un dottore agronomo, perito agrario, agrotecnico o geologo iscritto nel rispettivo albo professionale.
4. Per gli spandimenti successivi al primo devono essere compilati solo i riquadri A, B e D dello schema di comunicazione allegato, mentre il riquadro C deve essere compilato solo in caso di variazione dei dati ivi inseriti. Deve essere inoltre comunicata qualsiasi variazione dei dati contenuti nella relazione tecnica ovvero che la stessa non ha subito variazioni.
5. Se il titolare del sito di spandimento è un soggetto diverso dal proprietario del frantoio deve essere sempre presentata anche la dichiarazione del titolare del sito di spandimento conforme allo schema allegato al presente provvedimento (Allegato B).
6. Ai sensi dell'articolo 112, comma 3, lettera b) del decreto legislativo n. 152 del 2006, sono esonerati dall'obbligo di cui al comma 1 i legali rappresentanti di frantoi aventi una capacità di lavorazione potenziale uguale o inferiore a due tonnellate di olive nelle otto ore.
7. La comunicazione potrà anche essere compilata sul sistema informativo regionale che verrà reso disponibile sul portale regionale web www.agriligurianet.it. La relazione tecnica deve contenere un elaborato cartografico, realizzato sulla carta tecnica regionale alla scala 1:5000, che rappresenti l'area di stoccaggio nonché l'area di spandimento con evidenziati gli elementi che consentono la verifica del rispetto dei vincoli di cui al successivo articolo 5. Tutte le parti costituenti la relazione tecnica devono essere allegati alla comunicazione preventiva in formato digitale.

Articolo 4 (Modalità di spandimento e limiti di accettabilità)

1. Lo spandimento delle acque di vegetazione e delle sanse umide deve essere praticato nel rispetto dei criteri generali di utilizzazione delle risorse nutritive ed ammendanti e dell'acqua in esse contenute che tengano conto delle caratteristiche pedogeomorfologiche, idrologiche ed agroambientali del sito e nel rispetto delle norme igienico sanitarie, di tutela ambientale ed urbanistiche.
2. Lo spandimento deve essere realizzato assicurando una idonea distribuzione ed incorporazione delle sostanze sui terreni in modo da evitare conseguenze tali da mettere in pericolo l'approvvigionamento idrico, nuocere alle risorse viventi ed al sistema ecologico.
3. Lo spandimento si intende realizzato in modo tecnicamente corretto e compatibile con le condizioni di produzione nel caso di distribuzione uniforme del carico idraulico sull'intera superficie dei terreni in modo da evitare fenomeni di ruscellamento.
4. Lo spandimento è consentito in osservanza del limite di accettabilità di cinquanta metri cubi per ettaro di superficie interessata nel periodo di un anno per le acque di vegetazione e per le sanse umide provenienti da frantoi a ciclo tradizionale e di ottanta metri cubi per ettaro di superficie interessata nel periodo di un anno per le acque di vegetazione e per le sanse umide provenienti da frantoi a ciclo continuo.
5. Sulla base delle informazioni contenute nella comunicazione ovvero dei risultati dei controlli di cui al articolo 10, l'autorità comunale competente per territorio può, con provvedimento motivato, disporre la sospensione della distribuzione al suolo o impartire specifiche prescrizioni, ivi inclusa la riduzione dei limiti di accettabilità ai sensi dell'articolo 2, comma 2, della legge n. 574 del 1996.

Data - IL DIRIGENTE

(Dott. Roberto Barichello)

Data - IL SEGRETARIO

27/07/2007 (Dr. Giuseppe Putignano)

Articolo 5

(Esclusione di talune categorie di terreni)

1. Ai sensi dell'articolo 5 della legge n. 574 del 1996 e dell'articolo 4 del d.m. 6 luglio 2005, è vietato, in ogni caso, lo spandimento delle acque di vegetazione e delle sanse umide su terreni non adibiti ad usi agricoli e sulle seguenti categorie di terreni:
 - a) terreni situati a distanza inferiore a trecento metri dalle aree di salvaguardia delle captazioni di acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano ai sensi dell'articolo 94 del decreto legislativo n. 152 del 2006;
 - b) terreni situati a distanza inferiore a duecento metri dai centri abitati;
 - c) terreni investiti da colture orticole in atto;
 - d) terreni in cui siano localizzate falde che possono venire a contatto con le acque di percolazione del suolo e comunque i terreni in cui siano localizzate falde site ad una profondità inferiore a dieci metri;
 - e) terreni gelati, innevati, saturi d'acqua e inondati;
 - f) terreni situati a distanza inferiore a dieci metri dai corsi d'acqua perenni misurati a partire dalle sponde e dagli inghiottitoi e doline, ove non diversamente specificato dagli strumenti di pianificazione;
 - g) terreni situati a distanza inferiore a dieci metri dall'inizio dell'arenile per le acque marino costiero e lacuali;
 - h) terreni con pendenza superiore al 15 % privi di sistemazione idraulico-agraria;
 - i) boschi;
 - j) giardini ed aree di uso pubblico;
 - k) aree di cava.

Articolo 6

(Registro di lavorazione)

1. In ogni frantoio che produce e intende avviare allo spandimento sul terreno le acque di vegetazione e le sanse umide deve essere presente un registro di lavorazione contenente almeno i seguenti dati relativi alle operazioni di molitura mensili:
 - a) totale olive entrate (in kg);
 - b) totale olive molite (in kg);
 - c) totale olio ottenuto (in kg);
 - d) totale sansa ottenuta in base alle percentuali relative alle singole tipologie d'impianto (in kg).

Articolo 7

(Stoccaggio delle acque di vegetazione)

1. E' consentito lo stoccaggio delle acque di vegetazione destinate all'utilizzazione agronomica, per un periodo di tempo non superiore a trenta giorni.
2. I contenitori di stoccaggio possono essere ubicati all'interno del frantoio ed in strutture ad esso funzionalmente collegate, o in altra località.
3. Nelle fasi di stoccaggio e trasporto delle acque di vegetazione è vietata la miscelazione delle stesse con effluenti zootecnici, agroindustriali o con i rifiuti di cui al decreto legislativo n. 152 del 2006.
4. Per il calcolo della capacità minima dei contenitori di stoccaggio delle acque di vegetazione si fa riferimento ai seguenti parametri:
 - a) volume delle acque di vegetazione comprensivo delle acque di lavaggio delle olive, valutato in relazione alla tipologia di impianto:
 - 1) 50 litri di acqua per quintale di olive molite per gli impianti tradizionali a pressione;
 - 2) 80 litri di acqua per quintale di olive molite per gli impianti a ciclo continuo a tre fasi;
 - 3) 45 litri di acqua per quintale di olive molite per gli impianti a ciclo continuo a due fasi e mezzo o a tre fasi con risparmio d'acqua;
 - 4) 10 litri di acqua per quintale di olive molite per gli impianti a due fasi o integrale;
 - b) potenzialità effettiva di lavorazione del frantoio nelle otto ore;
 - c) parametro di utilizzazione del frantoio denominato "coefficiente r";
 - d) periodo di tempo di accumulo delle acque stabilito in otto giorni;

Data - IL DIRIGENTE

Data - IL SEGRETARIO

(Dott. Roberto Barichello)

27/07/2007 (Dr. Giuseppe Putignano)

- e) franco di sicurezza di almeno dieci centimetri;
 - f) ulteriori quaranta centimetri per l'accumulo delle acque piovane nel caso di contenitori privi di adeguata copertura.
5. Il Dirigente della struttura regionale competente, entro sessanta giorni dall'adozione del presente provvedimento, determina con atto pubblicato sul BURL, le modalità di calcolo della capacità minima dei contenitori di stoccaggio delle acque di vegetazione e del "coefficiente r" di cui al comma 4, lettera c), tenuto conto dell'effettiva utilizzazione degli impianti nelle ultime campagne olearie.
6. Il fondo e le pareti dei contenitori di stoccaggio delle acque di vegetazione devono essere impermeabilizzati mediante materiale naturale o artificiale; nel caso di contenitori in terra, gli stessi devono essere dotati, attorno al piede esterno dell'argine, di un fosso di guardia perimetrale adeguatamente dimensionato e isolato idraulicamente dalla normale rete scolante e, qualora il suolo che li delimita presenti un coefficiente di permeabilità $K > 1 \cdot 10^{-7} \text{cm/s}$, il fondo e le pareti devono essere impermeabilizzati con manto artificiale posto su un adeguato strato di argilla di riporto.
7. Al fine di limitare l'emissione di odori molesti e la produzione di aerosol, per i contenitori di stoccaggio situati all'interno di centri urbani o a meno di 50 metri da edifici adibiti a civile abitazione devono essere previste idonee coperture.

Articolo 8

(Trasporto delle acque di vegetazione)

1. Al fine di consentire un adeguato controllo sulla movimentazione delle acque di vegetazione, il trasporto delle stesse ai fini dello spandimento deve essere accompagnato da una copia della comunicazione preventiva di cui all'articolo 3 e da un documento di trasporto, secondo il modello allegato al presente provvedimento (Allegato C), contenente le seguenti informazioni:
- a) gli estremi identificativi del frantoio da cui originano le acque di vegetazione trasportate e del legale rappresentante dello stesso;
 - b) la quantità delle acque trasportate;
 - c) i dati identificativi del mezzo di trasporto;
 - d) gli estremi identificativi del sito di spandimento e del suo titolare;
 - e) gli estremi della comunicazione preventiva redatta dal legale rappresentante del frantoio da cui originano le acque trasportate.
2. Il documento di trasporto di cui al comma 1 deve essere redatto in tre esemplari, compilato, datato e firmato dal legale rappresentante del frantoio e dal conducente. Una copia del documento di trasporto deve rimanere presso il frantoio, una copia deve essere detenuta dal trasportatore e una copia deve essere spedita al comune in cui è ubicato il sito di spandimento. Le copie del documento di trasporto per il comune possono essere trasmesse anche in un'unica soluzione nel corso dell'anno, entro il 30 giugno.
3. Le copie del documento di trasporto devono essere conservate per cinque anni e devono essere esibite ad ogni controllo da parte dell'autorità competente.
4. Nel caso di trasporto al contenitore di stoccaggio ubicato al di fuori del frantoio, il trasporto delle acque di vegetazione deve essere accompagnato dal documento di trasporto di cui al comma 1, redatto in duplice copia e contenente solo i seguenti dati:
- a) gli estremi identificativi del frantoio da cui originano le acque di vegetazione trasportate e del legale rappresentante dello stesso;
 - b) la quantità delle acque trasportate;
 - c) l'ubicazione del contenitore di stoccaggio e gli estremi identificativi del proprietario.
5. Una copia del documento di trasporto di cui al comma 4 deve essere consegnata al responsabile del contenitore di stoccaggio e una copia deve essere conservata dal titolare del frantoio per cinque anni.
6. Il trasporto delle acque di vegetazione deve avvenire in contenitori chiusi ermeticamente.

Articolo 9

(Stoccaggio e trasporto delle sanse umide)

1. Lo stoccaggio delle sanse umide deve avvenire su platea impermeabilizzata, al fine di evitare fenomeni di percolazione e di infiltrazione, avente una portanza sufficiente a reggere, senza cedimenti o lesioni, il peso del materiale accumulato e dei mezzi eventualmente utilizzati per la movimentazione.
2. La platea di stoccaggio deve essere munita di idoneo cordolo o di muro perimetrale, con almeno un'apertura per l'accesso dei mezzi meccanici per la completa asportazione del materiale e deve essere dotata di adeguata pendenza per il convogliamento

Data - IL DIRIGENTE

Data - IL SEGRETARIO

(Dott. Roberto Barichello)

27/07/2007 (Dr. Giuseppe Putignano)

verso appositi sistemi di raccolta e stoccaggio dei liquidi di sgrondo e/o delle eventuali acque di lavaggio della platea. Lo spandimento di tali liquidi di sgrondo e/o acque di lavaggio avviene con le modalità di cui al presente provvedimento.

3. La capacità minima del contenitore di stoccaggio non deve essere inferiore al volume necessario per stoccare le sanse prodotte in otto giorni, in modo tale da contenere le sanse umide nei periodi in cui l'impiego agricolo è impedito da motivazioni agronomiche, climatiche o da disposizioni normative; tale capacità minima si calcola in base alla potenzialità produttiva dell'impianto nelle otto ore e tenuto conto del coefficiente di utilizzazione del frantoio di cui all'articolo 7, comma 4, lettera c).
4. Nelle fasi di stoccaggio e trasporto delle sanse umide è vietata la miscelazione delle stesse con effluenti zootecnici, agroindustriali o con i rifiuti di cui al decreto legislativo n. 152 del 2006.
5. Per il trasporto delle sanse umide si applicano le disposizioni di cui all'articolo 8, commi 1, 2, 3, 4 e 5.

Articolo 10

(Controlli e relazioni periodiche)

1. Il Comune, che riceve la comunicazione ai sensi dell'articolo 3, trasmette all'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente Ligure (Arpal) entro quindici giorni dal ricevimento un estratto informatizzato della stessa.
2. L'Arpal provvede, ai sensi della legge n. 574 del 1996, alla verifica periodica delle operazioni di spandimento delle acque di vegetazione, ai fini della tutela ambientale, almeno sul 15 % delle comunicazioni di "primo spandimento" e sul 10% delle comunicazioni di "spandimento successivo" di cui all'art.3.
3. L'Arpal provvede altresì alla verifica dell'adeguamento dei contenitori di stoccaggio entro i termini stabiliti dall'art. 7, comma 8 e, su richiesta del Comune, a fornire supporto tecnico per l'espletamento delle attività in capo alla Pubblica Amministrazione connesse con le disposizioni di cui all'articolo 3.
4. Il legale rappresentante del frantoio, il titolare del sito di spandimento e il titolare del contenitore di stoccaggio sono tenuti a fornire tutte le informazioni e la documentazione richieste ed a consentire l'accesso alle strutture ed ai siti interessati dall'utilizzazione agronomica ed oggetto della comunicazione al Comune.
5. Il Comune che riceve la comunicazione trasmette altresì ai Dipartimenti competenti in materia di agricoltura e ambiente della Regione Liguria entro il 31 ottobre di ogni anno una copia informatizzata di ciascuna comunicazione, una relazione contenente i dati di cui all'articolo 7 comma 2 del d.m. 6 luglio 2005 e un elenco delle eventuali violazioni accertate.
6. Le comunicazioni tra enti e le relazioni in esito ai controlli sono attuate tramite il sistema informativo regionale messo a disposizione sul portale www.agriligurianet.it. L'invio delle comunicazioni e delle relazioni può essere effettuato per via telematica con valore legale in conformità a quanto stabilito dal Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale) e dal Decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 159 (Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 recante codice dell'amministrazione digitale).

Articolo 11

(Sanzioni)

1. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali ai sensi dell'art. 137, comma 14, del decreto legislativo n. 152 del 2006, l'autorità comunale è competente a comminare le sanzioni amministrative in materia di utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione e delle sanse umide ai sensi dell'art. 8 della legge n. 574 del 1996.

Articolo 12

(Disposizioni transitorie e finali)

1. Per la campagna olearia in corso alla data di entrata in vigore del presente atto, restano valide le comunicazioni già presentate ai sensi dell'articolo 3 della legge n. 574 del 1996.
2. Le disposizioni relative al trasporto delle acque di vegetazione e delle sanse umide di cui agli articoli 8 e 9, si applicano a decorrere dal trentesimo giorno dalla data di pubblicazione sul BURL del presente atto.
3. I contenitori di stoccaggio delle acque di vegetazione esistenti devono essere adeguati alle disposizioni di cui all'articolo 7 entro tre anni dalla pubblicazione del presente atto, se collocati in centri urbani, ed entro due anni degli altri casi.

Data - IL DIRIGENTE

(Dott. Roberto Barichello)

Data - IL SEGRETARIO

27/07/2007 (Dr. Giuseppe Putignano)